

Protocollo aggiuntivo

alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati

Concluso a Strasburgo l'8 novembre 2001

Approvato dall'Assemblea federale il 24 marzo 2006¹

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 2007

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2008

(Stato 12 luglio 2023)

Preambolo

Le Parti al presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, aperta alla firma a Strasburgo, il 28 gennaio 1981² (in seguito detta «la Convenzione»),

convinte che le autorità di controllo, esercitando le loro funzioni in assoluta indipendenza, sono un elemento della protezione effettiva delle persone in relazione al trattamento dei dati a carattere personale;

considerando l'importanza della circolazione dell'informazione fra i popoli;

considerando che, con l'intensificarsi degli scambi internazionali di dati a carattere personale, è necessario assicurare la protezione effettiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e, segnatamente del diritto al rispetto della vita privata, in relazione con tali scambi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Autorità di controllo

1. Ogni Parte prevede che una o più autorità siano incaricate di vegliare al rispetto dei provvedimenti che danno effetto, nel suo diritto interno, ai principi enunciati nei capitoli II e III della Convenzione e nel presente Protocollo.
2. a. A tal fine, dette autorità dispongono segnatamente di poteri d'indagine e d'intervento così come di quello di stare in giudizio o di portare alla conoscenza della competente autorità giudiziaria le violazioni alle disposizioni del diritto interno che danno effetto ai principi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Protocollo.

RU 2008 731; FF 2003 1885

¹ RU 2008 729

² RS 0.235.1

- b. Ogni autorità di controllo può essere adita da chiunque con una domanda relativa alla protezione dei suoi diritti e libertà fondamentali in relazione al trattamento di dati a carattere personale attinente alla propria competenza.
3. Le autorità di controllo esercitano le loro funzioni in assoluta indipendenza.
 4. Le decisioni delle autorità di controllo che danno adito a controversie possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.
 5. Conformemente alle disposizioni del capitolo IV e senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 13 della Convenzione, le autorità di controllo cooperano fra loro nella misura necessaria all'adempimento del loro mandato, segnatamente scambiandosi ogni informazione utile.

Art. 2 Flusso internazionale di dati a carattere personale verso un destinatario non soggetto alla giurisdizione di una Parte alla Convenzione

1. Ogni Parte prevede che il trasferimento di dati a carattere personale verso un destinatario soggetto alla giurisdizione di uno Stato o di un'organizzazione che non è Parte alla Convenzione possa essere effettuato unicamente se tale Stato od organizzazione assicura un livello di protezione adeguato per il trasferimento in questione.
2. In deroga al paragrafo 1 dell'articolo 2 del presente Protocollo, ogni Parte può autorizzare un trasferimento di dati a carattere personale, se:
 - a. il diritto interno lo prevede:
 - per interessi specifici della persona interessata, o
 - quando prevalgono interessi legittimi, in particolare interessi pubblici rilevanti; o
 - b. la persona responsabile del trasferimento fornisce garanzie che possono segnatamente risultare da clausole contrattuali e tali garanzie sono valutate sufficienti dalle competenti autorità, conformemente al diritto interno.

Art. 3 Disposizioni finali

1. Le Parti considerano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.
2. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione. Dopo aver aderito alla Convenzione alle condizioni fissate da quest'ultima, la Comunità europea può firmare il presente Protocollo. Un Firmatario del presente Protocollo non può ratificarlo, accettarlo o approvarlo, se precedentemente o simultaneamente non ha ratificato, accettato o approvato la Convenzione oppure non vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo vanno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. a. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data in cui cinque dei suoi

Firmatari hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni del suo articolo 3 paragrafo 2.

- b. Per ogni Firmatario del presente Protocollo che esprime ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
4. a. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che ha aderito alla Convenzione potrà aderire anche al presente Protocollo.
- b. L'adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che ha effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data del deposito dello strumento di adesione.
5. a. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- b. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
6. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo:
 - a. ogni firma;
 - b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
 - c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente al suo articolo 3;
 - d. ogni altro atto, notifica o comunicazione che hanno riguardo al presente Protocollo.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001 in francese e in inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 12 luglio 2023³

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Albania	14 febbraio	2005	1° giugno	2005
Andorra	6 maggio	2008	1° settembre	2008
Argentina	25 febbraio	2019	1° giugno	2019
Armenia	9 maggio	2012	1° settembre	2012
Austria	4 aprile	2008	1° agosto	2008
Bosnia e Erzegovina	31 marzo	2006	1° luglio	2006
Bulgaria	8 luglio	2010	1° novembre	2010
Capo Verde*	19 giugno	2018 A	1° ottobre	2018
Ceca, Repubblica	24 settembre	2003	1° luglio	2004
Cipro	17 marzo	2004	1° luglio	2004
Croazia	21 giugno	2005	1° ottobre	2005
Danimarca ^a	16 marzo	2015	1° luglio	2015
Estonia	28 luglio	2009	1° novembre	2009
Finlandia	11 luglio	2012	1° novembre	2012
Francia	22 maggio	2007	1° settembre	2007
Georgia	10 gennaio	2014	10 maggio	2014
Germania*	12 marzo	2003	1° luglio	2004
Irlanda	5 maggio	2009	1° settembre	2009
Lettonia	21 novembre	2007	1° marzo	2008
Liechtenstein	28 gennaio	2010	1° maggio	2010
Lituania	2 marzo	2004	1° luglio	2004
Lussemburgo	23 gennaio	2007	1° maggio	2007
Macedonia del Nord	26 settembre	2008	1° gennaio	2009
Marocco	24 maggio	2019 A	1° settembre	2019
Maurizio*	17 giugno	2016 A	1° ottobre	2016
Messico	29 giugno	2018 A	1° ottobre	2018
Moldova	28 settembre	2011	1° gennaio	2012
Monaco	24 dicembre	2008	1° aprile	2009
Montenegro	3 marzo	2010	1° luglio	2010
Paesi Bassi ^b	8 settembre	2004	1° gennaio	2005
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	10 ottobre	2010	10 ottobre	2010
Polonia	12 luglio	2005	1° novembre	2005
Portogallo	11 gennaio	2007	1° maggio	2007
Romania	15 febbraio	2006	1° giugno	2006
Senegal	25 agosto	2016 A	1° dicembre	2016
Serbia	8 dicembre	2008	1° aprile	2009
Slovacchia	24 luglio	2002	1° luglio	2004

³ RU 2008 731; 2010 597; 2012 619; 2016 2219; 2019 945; 2023 381.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Spagna*	3 giugno	2010	1° ottobre	2010
Svezia	8 novembre	2001	1° luglio	2004
Svizzera	20 dicembre	2007	1° aprile	2008
Tunisia	18 luglio	2017 A	1° novembre	2017
Turchia*	11 luglio	2016	1° novembre	2016
Ucraina	30 settembre	2010	1° gennaio	2011
Ungheria	4 maggio	2005	1° settembre	2005
Uruguay	10 aprile	2013 A	1° agosto	2013

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d'Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna

^a Il Prot. aggiuntivo non si applica alle Isole Faerøer e alla Groenlandia.

^b Per il Regno in Europa.

